

L'ASSESSORE
F.to BARBETTA ROCCO

IL PRESIDENTE
F.to BILI DIEGO MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA



COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

- Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal
Copia 1 FEB 2019 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del
D.Lgs. 267/2000.
- Contestualmente all'affissione all'Albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco n. 3 prot. n. 509 ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000) e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli
stessi Capigruppo.

Lombardore, 1 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 1 1 FEB 2019

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo
intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, 1 1 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Competente
F.to MELLANO LUCIANA

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RIVA MARIA LUISA

Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lombardore, 1 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 118

OGGETTO:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA'
COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2023. APPROVAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e
minuti **trenta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BILI DIEGO MARIA	Presidente	X	
BARBETTA ROCCO	Assessore	X	
CAREGGIO CARLO GUIDO	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA PALAZZO MARIATERESA** il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BILI DIEGO MARIA** nella sua
qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2023. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere in ordine alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti dei fabbricati di proprietà comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2023;

Dato atto che questo Comune è privo di personale e di idonea attrezzatura per la gestione in economia del servizio;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto l'allegato Capitolato Speciale D'Appalto;

Dato atto che l'articolo 48 del Dlgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – definisce le competenze delle Giunte;

Tutto ciò premesso;

Visto che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco;

Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto disciplinante il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici dei fabbricati di proprietà comunale per il periodo 01/01/2019–31/12/2023, composto da n. 39 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la spesa del servizio sarà di € 12.500,00 oltre oneri di sicurezza € 2.500,00 oltre Iva per complessivi € 30.500,00;
- 3) Di demandare al responsabile del servizio competente i successivi adempimenti, nel rispetto del regolamento comunale sui servizi e forniture.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA ALTRESI'

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Allegato alla delibera
di G.C. n. 118
del 19.12.2018

COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2023



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Luciana MELLANO

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO DELL'APPALTO	
2	DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE	
3	AMMONTARE DELL'APPALTO	
4	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	
5	GARANZIE ASSICURATIVE	
6	CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE	
7	CONSEGNA DEI LAVORI	
8	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	
9	OBBLIGHI PER ONERI SPECIALI DELL'IMPRESA	
10	DANNI DI FORZA MAGGIORE	
11	ESECUZIONE DEI LAVORI	
12	PIANI DI SICUREZZA	
13	PENALITA	
14	SUBAPPALTI	
15	SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	
16	LAVORI FUORI DALL'ORARIO NORMALE	
17	PAGAMENTI	
18	PREZZI CONTRATTUALI UNITARI, CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ANTICIPAZIONI 14 FATTE DALL'APPALTATORE	
19	REVISIONE PREZZI	
20	MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	
21	RESCSSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL CORSO DEI LAVORI	
22	ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE	
23	MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO	
24	COLLAUDO DEI LAVORI O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
25	CONTROVERSIE E COMPETENZA ARBITRALE	
26	QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	
27	ONERI DELL'IMPRESA PER MATERIALI E PROVVISI	
28	VALUTAZIONE DELLE PROVVISI	
29	ATTREZZI E MATERIALI	
30	PREZZI	
31	SCAVI PER CANALIZZAZIONI	
32	MANOMISSIONI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CUBETTI	
33	MANOMISSIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	
34	SOSTEGNI	
35	BASAMENTI	
36	APPARECCHI ILLUMINANTI	
37	AUSILIARI ELETTRICI REATTORI - LAMPADE- CONDENSATORI — FUSIBILI — MORSETTIERE	
38	CAVI- CONDUTTORI - ACCESSORI	
39	VARIE	

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, ivi compreso il buon funzionamento delle cabine relative, dei quadri di comando, nonché degli impianti elettrici dei fabbricati comunali: municipio, scuola elementare, biblioteca, scuola materna, magazzino ecc.

La durata dell'appalto è stabilito in anni tre, con decorrenza dal 1/1/2019 e termine il 31/12/2023.

ART. 2 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eseguire i lavori di manutenzione delle lampade stradali, compresa la fornitura del materiale, autoscala, operai e tutto l'occorrente per eseguire dette operazioni.

Per manutenzione si intende:

- la sostituzione, sia occasionale che a programma, di qualunque tipo di lampada con qualunque tipo di attacco, di qualsiasi potenza, in apparecchi di illuminazione posti a qualsiasi altezza e montati a testa palo 0 a braccio su palo 0 a parete 0 a sospensione su tesata;
- la pulizia interna ed esterna, a programma, di qualsiasi apparecchio di illuminazione, sia chiuso che aperto;
- la sostituzione e/o il recupero di apparecchio di illuminazione completo di complesso elettrico 0 parte di esso, con l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di pali in acciaio, in cemento, di qualsiasi altezza, compreso l'eventuale formazione del blocco di fondazione in cls e/o la demolizione di quello esistente;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di paline, bracci a muro 0 a palo, di qualsiasi dimensione, con relativi elementi di fissaggio (compreso il ripristino della muratura ed il recupero delle staffe esistenti);
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di tesate per sostegno di apparecchi di illuminazione e/o di linee di attraversamento;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di linee aeree fascettate o su isolatori;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di cavi interrati di qualsiasi sezione, con relative formazioni di muffole di giunzione e di derivazione;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di colonne montanti, con relativi collegamenti elettrici;
- l'installazione e/o la sostituzione ed il recupero di quadri di comando, comprese le opere di scavo e quelle murarie, con relativi collegamenti elettrici;

- il controllo, a campione e/o a programma, dello stato di conservazione dei sostegni e dei bracci;
- il controllo, a campione e/o a programma, dello stato di conservazione delle tesate;
- la verniciatura di pali, paline, bracci e lanterne;
- la ricerca guasti su colonne montanti, complessi elettrici e circuiti, sia in cavo sotterraneo che in linea aerea;
- prove di continuità e misure della resistenza di terra.

I servizi di cui al presente articolo dovranno essere assicurati durante l'intero anno e per tutta la durata dell'appalto, compresi i periodi feriali e di festività.

L'Appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico nonché di un fax atto a ricevere in qualsiasi momento le chiamate d'intervento; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Dovranno essere eseguiti sopralluoghi notturni con frequenza mensile, al fine di individuare eventuali lampade guaste. Il Comune provvederà telefonicamente e/o tramite fax alla segnalazione delle lampade guaste, che dovranno essere sostituite entro 48 ore dalla comunicazione.

L'impresa consegnerà, per ogni intervento, agli uffici comunali una distinta dei lavori effettuati corredata dall'elenco del materiale utilizzato. L'Amministrazione potrà chiedere l'effettuazione di interventi non ricadenti nella manutenzione ordinaria, da fatturare con il ribasso del 15% sui prezzi indicati nel Preziario della Regione Piemonte.

ART 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dal Comune per il servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione, di tinteggiatura dei pali di illuminazione pubblica di proprietà comunale, la fornitura e posa in opera di nuovi punti luce, che comprende pertanto tutte le opere da compensare a misura, le provviste, i noli e le eventuali prestazioni di mano d'opera, il servizio di cambio lampade della pubblica illuminazione e per la sostituzione delle lampade ammonta a €. 22.500,00 (presunti annuali €. 4.500,00) oltre €. 2.500,00 per gli oneri della sicurezza per il periodo 01/01/2019- 31/12/2023.

L'importo totale di €. 25.000,00 indica la somma degli importi presunti per le diverse lavorazioni dei lavori a misura riconducibili alla categoria prevalente OG 10, potrà aumentare o diminuire per effetto di variazioni nelle rispettive qualità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa della soppressione di alcune categorie previste e dell'esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco e purchè l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti di quanto stabilito dall'appalto.

ART. 4- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'appalto si procederà mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e/o avvalendosi della piattaforma telematica del mercato della pubblica amministrazione.

Il semplice fatto di partecipare alla gara costituisce esplicito riconoscimento da parte della Ditta di conoscere gli impianti sia come funzionamento, sia come stato dei materiali, sia come tipo di apparecchiature.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore del concorrente che, tenuto conto delle prescrizioni stabilite, avrà presentato l'offerta migliore.

L'aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza delle superiori approvazioni degli Organi di Controllo. Egli, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 5 --- GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ai sensi degli artt 103 - 104 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sono previste le garanzie e coperture assicurative indicate nei commi seguenti.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il Mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
7. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
9. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
10. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, e con responsabilità «pro quota» nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, dello stesso D.Lgs. 163/2006.

Art. 6 - CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE — OSSEVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

Per la stipulazione ed approvazione del contratto vale quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi.

Fanno parte del contratto i seguenti documenti: 1) I presente Capitolato speciale di appalto, in seguito chiamato, per brevità C.S.; 2) L'elenco prezzi unitari edito dalla Regione Piemonte; 3) L'offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'Appaltatore; 4) Patto di integrità.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: - delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.), del Comitato

Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dalle norme vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà sottostare, con Sua piena e totale responsabilità, ai fini della stipulazione del contratto, degli eventuali subappalti, della conduzione dei lavori e della eventuale custodia del cantiere, a quanto prescritto dalla Legge 13-9-1982 n. 646 così come modificata dalla Legge 12-10-1982 n. 726, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto Legge 6-9- 1982 n. 629, e dalla Legge 23-12-1982 n. 936, nonché a quanto prescritto dalla Legge 19-3-90 n. 55 recante nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto all'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Si richiama in proposito il disposto dell'art. 18 della Legge 19-3-1990 n. 55.

L'Appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e qualora sia una società cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà ai sensi della legge 646/82 e succ..

Inoltre la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'ipettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per la detrazione e sospensione dei pagamenti di cui sopra,

l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né richiedere risarcimento di danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali.

L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale - anche:

- a) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, «Codice dei contratti pubblici » e s.m.i.;
- c) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

L'Appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l' Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc.;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e

6 limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

- d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

- f) delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55, 17 gennaio 1994 n. 47, Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, Decreto legislativo 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare anche durante il corso dei lavori, ogni e qualsiasi variante, sia al progetto, sia ai programmi previsti d'accordo con la D.L., senza che ciò sia adito all'impresa di pretendere speciali compensi e sovrapprezzi, oltre alla pura e semplice liquidazione, in base ai prezzi stabiliti, dei lavori già eseguiti.

In presenza degli impianti di cui alla legge 37/2008 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità 0 di collaudo degli impianti così come prescritto dalla legge 37/2008.

Art. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, deve avvenire non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna dei lavori ed il relativo inizio sono ammessi, qualora vi siano ragioni di urgenza, anche prima della stipulazione, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore Lavori alla consegna.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni pubblici e privati.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere, se occorre, protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi da fomirsi dall'Appaltatore, che non potrà richiedere alcun indennizzo particolare per l'ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

L'impresa deve osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e precisamente:

D.P.R. 27/04/1955 n. 547: artt. 10— 236 e 372;

D.P.R.07/01/1956 n. 164: artt. 13 e 15;

D.P.R. 20/03//1956 n. 320: artt. 101 - 102- 103 e 104.

Qualsiasi responsabilità nel caso di infortunio e danni di qualsiasi genere ricadrà pertanto sull'impresa, restando salvo a ogni responsabilità il Comune, nonché il personale preposto alla

7 direzione e sorveglianza dei lavori. L'impresa appaltatrice rimarrà l'unica responsabile del mancato od errato funzionamento degli impianti.

Essa è responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni causati alla Stazione appaltante ed a terzi, rispondendo dell'operato di tutti i suoi dipendenti e dei suoi fornitori, dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore è inoltre l'unico responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte.

Egli dovrà demolire a proprie spese, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del C.G., quanto eseguito non a "buona regola d'arte" e provvedere al successivo rifacimento senza evidentemente, che si conteggino i maggiori costi; qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si potrà procedere d'ufficio addebitandogli le spese.

L'Appaltatore non potrà mai apporre a esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilità la presenza in cantiere del personale della Direzione Lavori.

ART. 9- OBBLIGHI PER ONERI SPECIALI DELL'IMPRESA

E' fatto obbligo all'impresa di intervenire con capitali, organizzazione, personale, attrezzature e materiali propri ed adeguati alla natura e alle entità delle opere appaltate.

In particolare, dovrà far condurre i lavori oggetto dell'appalto da propri rappresentanti, investiti delle facoltà necessarie per dirigere i cantieri e mantenere i contatti con D.L..

Uno di tali rappresentanti dovrà essere presente sui lavori.

l'appaltatore sarà obbligato a tenere a disposizione cavalletti di tipo e dimensioni normalizzati, da potersi usare per segnalazioni provvisorie in caso di lavori che interessino la pubblica viabilità. Le occupazioni stradali con materiali e simili dovranno essere ridotte al minimo indispensabile.

l'appaltatore è responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni causati alla Stazione Appaltante e a terzi, rispondendo dell'operato di tutti i suoi dipendenti e dei suoi fornitori, dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo.

Eventuali materiali di recupero rimangono di proprietà del Comune e nel termine di otto ore dovranno essere trasportati, a spese dell'Impresa, al Magazzino Comunale o al deposito che verrà indicato dalla D.L.. Dopo tale tempo massimo sarà applicata all'impresa una penale da € 30,00 a € 60,00 per ogni periodo di otto ore, salvo ulteriori e maggiori provvedimenti a carico dell'Impresa che la D.L. ritenesse di dover prendere.

L'appaltatore è tenuto a provvedere in caso di ingombri o sbarramenti che interessino la pubblica viabilità, alle opportune segnalazioni, illuminate nelle ore notturne.

Per quanto si riferisce all'attrezzatura e ai macchinari, si precisa che gli impianti, i macchinari, la attrezzature individuali e collettive impiegati dall'impresa, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. L'Impresa deve assicurare tutta l'assistenza tecnica necessaria per garantire l'esatta ed intelligente esecuzione dei lavori ed ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla D.L. tutte le circostanze che emergessero nel corso degli stessi e fossero tali da consigliare modifiche alle opere progettate.

L'impresa dovrà inoltre provvedere a:

- alla deviazione provvisoria di strade, accessi, condotte, tubazioni ecc. nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private;
- alla eliminazione di acqua che potrà versarsi negli scavi per infiltrazione, fuga da condotte, piogge ecc.;
- ad ottenere la concessione dei permessi occorrenti per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrai, ecc. nonché permessi di abitabilità, uso ed agibilità e a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- al pagamento di eventuali diritti per le discariche;
- per l'accertamento dell'ubicazione delle utenze pubbliche e private nel sottosuolo;
- all'esecuzione a proprie spese, presso gli istituti ufficialmente abilitati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevarsi in opera;
- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti e misure relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- alle spese per la fornitura di fotografie delle opere di appalto, nel numero e dimensioni indicate dalla D.L.;
- al diserbo, al taglio di alberi, all'estirpazione di ceppaie, ecc. nel ambito del cantiere;
- ad eventuali indagini geognostiche, geologiche o geotecniche che si rendessero necessarie a insindacabile giudizio della D.L.;

L'Impresa dovrà dare tutte le opere ultimate per l'uso cui sono destinate, il tutto secondo il progetto, le descrizioni e le prescrizioni tecniche. Si evidenzia però che queste hanno sì lo scopo di indicare i lavori e i tipi di materiali da impiegarsi, ma non hanno carattere limitativo, nel senso che l'Impresa avrà l'obbligo di compiere tutte quelle opere (anche se accessorie e non specificatamente richiamate) per dare i lavori finiti a regola d'arte, con l'impiego di materiali nuovi ed idonei; nel concetto rientrano non soltanto i criteri generali della tecnica ma anche i pregi di estetica e di forma (cfr. Consiglio di Stato 6/3/1956 n. 658).

A lavori ultimati o, comunque, in occasione di emissione di Stato di Avanzamento dei Lavori, l'Impresa dovrà rilasciare dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti a regola d'arte ai sensi

della legge 37/2008. anche se ciò non è specificatamente chiesto per quanto attiene agli impianti di illuminazione pubblica regolati dalla norma CEI 64/7.

ART. 10 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Con riferimento all'art. 20 del C.G., si precisa che si considerano dovuti a causa di forza maggiore i danni e i ritardi effettivamente subiti dalle opere in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono perciò esclusi il vento, la pioggia, il gelo, la siccità, le piene di carattere non catastrofico e similile cui conseguenze sono tutte a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi di forza maggiore, ove richiesto per iscritto con lettera raccomandata entro tre giorni dalla causa del danno o del ritardo, è limitato al puro costo delle riparazioni e ad una proroga nel termine di consegna, previo accertamento con verbale, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Amm.ne Com.le trasmetterà all'Impresa i propri ordini per mezzo della D.L..

E' fatta proibizione all'Impresa di mettere mano ai lavori senza averne avuto benestare o ordini ricevuti, la D.L. avrà senz'altro la facoltà di far eseguire i lavori d'ufficio, in economia o a cottimo, a maggiori spese dell'Impresa con diritto altresì alla rifusione dei danni.

L'Impresa dovrà porre mano sollecitamente e comunque entro le 24 ore dal ricevimento dell'ordine, ai lavori applicandovi il numero di operai e di mezzi d'opera sufficienti a portarli a termine nel tempo stabilito, caso per caso, dalla D.L..

In caso diverso, la D.L. potrà' addebitare le penali di cui all'art. 9, o se lo ritiene opportuno, provvedere direttamente e a spese dell'Impresa.

l'Impresa non potrà cominciare i lavori quand'anche l'ordine le provenga da Superiori, senza prima rendere edotta la D.L..

Per detti lavori l'Appaltatore è tenuto a fornire, a sue spese e sotto la propria responsabilità e con la necessaria assistenza, le attrezzature ed i dispositivi di protezione antinfortunistica.

Le variazioni ai lavori ed i relativi aumenti o diminuzioni verranno attuate come precisato dagli artt. 10 e 11 del C.G. e ai sensi delle disposizioni di legge al momento in vigore.

Si desidera comunque sottolineare qui, che l'Impresa appaltatrice non potrà introdurre varianti senza la preventiva autorizzazione della D.L., mentre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare tutte quelle che riterrà opportuno. Questa si riserva pure di effettuare direttamente, tutti gli approvvigionamenti che ritenesse opportuno, anche di materiali, inclusi nell'appalto.

Eventuali lavori in più, per varianti arbitrariamente introdotte nell'impresa, non verranno conteggiati.

Gli automezzi e le attrezzature usati per le opere di manutenzione debbono essere collocati nelle aree di lavoro rispettando le leggi e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza del personale e di terzi. Inoltre gli automezzi e le attrezzature debbono essere rispondenti alle normative di legge vigenti ed idonei al lavoro affidato in modo da consentire al personale, opportunamente istruito, di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le prestazioni di mano d'opera in economia, saranno compensate in base alla qualifica degli operai richiesti dall'Amministrazione Comunale anche se l'Appaltatore, per sue ragioni particolari, abbia messo a disposizione personale con qualifica superiore. Tali prestazioni saranno contabilizzate in base alle ore di effettivo lavoro, escludendo le prestazioni degli assistenti e capi che non prendono parte attiva e diretta al lavoro stesso, essendo anche tale onere compensato dalla maggiorazione per utili, spese generali, ecc. ...

Per lavori eventuali non compresi nell'elenco prezzi, si provvederà al concordamento di nuovi prezzi; lavori di piccola entità o di urgenza o interventi difficilmente misurabili, ecc. potranno essere effettuati in economia, secondo le prescrizioni del "Codice Appalti" di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 12 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Amministrazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni con D.Lgs. 81/2008;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni con D.Lgs. 81/2008;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i con D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i con D.Lgs. 81/2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1 formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ART. 13 — PENALITÀ

L'impresa è tenuta ad eseguire i lavori che le vengono ordinati con la dovuta sollecitudine.

Qualora ciò non avvenisse, oltre alla rifusione dei danni che ne potessero derivare all'Amministrazione Com.le e in aggiunta a quanto indicato nell'elenco prezzi relativamente a penali per particolari lavori, resta qui stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori ordinati oltre quello di ricevimento dell'ordine di servizio scritto, verrà addebitata la penale di €. 60,00 giornaliera. Detta penale verrà addebitata all'appaltatore in sede di conto

finale. Le controversie che possono sorgere durante il corso dei lavori saranno risolte secondo il Capitolato Generale di Appalto .

Esse non giustificano alcuna sospensione nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore nè alcun ritardo nella loro ultimazione.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro imposto dalla Direzione Lavori inerente alla messa in tensione degli impianti. Ogni più ampia responsabilità, in caso di inconvenienti o di infortuni, o di danni a terzi ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone pienamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonchè il suo personale preposto all'assistenza e direzione lavori. L'Appaltatore sarà altresì responsabile per qualsiasi danno arrecato alle installazioni della illuminazione pubblica, per negligenza, dolo, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente.

Qualora l'Appaltatore erroneamente proceda alla verifica di impianti di messa a terra di sostegni non compresi nell'ordine di lavoro non riceverà compenso alcuno per il lavoro eseguito.

Nel caso in cui la misura della continuità e/o del valore della resistenza di terra non sia stata eseguita, l'Appaltatore, alla presenza dei tecnici comunali, dovrà ripetere le misure su tutti i circuiti provenienti dallo stesso quadro di distribuzione. Inoltre per ogni anomalia riscontrata nei controlli eseguiti da personale comunale, sia esso un'errata misura della resistenza di terra, sia una non accertata continuità, verrà addebitata all'Appaltatore una penalità pari ad €. 80,00.

Inoltre si precisa che i lavori non eseguiti conformemente al presente Capitolato Speciale , per colpa o dolo dell'Appaltatore, comportano l'automatico addebito di una penalità nella misura appresso indicata :

- per sostituzione di apparecchio di illuminazione, o parte di esso, non eseguita conformemente: non pagamento della prestazione;
- per lampada sostituita non funzionante: non pagamento della prestazione;

E' fatto obbligo a tutti gli operatori presenti in cantiere di apporre in modo visibile sugli indumenti da lavoro un contrassegno evidenziante il nome della Ditta. In difetto verrà addebitata una penalità di €. 30,00 per ogni persona o per ogni volta in cui tale disposizione risulterà disattesa.

ART. 14 - SUBAPPALTI

Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. Le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, o comunque scorporabili. Tali parti sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo

dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro . L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in materia di qualificazione delle imprese;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.

Ai sensi di legge l'amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercenio). L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del

Il contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori

affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dagli art. 80 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

ART. 15 — SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa:

- La disciplina ed il buon ordine del cantiere, di cui all'art. 6 del C.G.;
- Il giusto trattamento dei lavoratori, di cui all'art. 7 del C.G., e per la loro tutela, come prescritto dall'art. 19 del C.G., con l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assunzioni obbligatorie alle assicurazioni sociali (malattie, infortuni, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ecc.) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, come prescritto dalla legge n. 300 del 25.5.1970.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa si impegna a dimostrare detti adempimenti a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione; in caso contrario le verrà effettuata una detrazione del 10% sui pagamenti, finché l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che la vertenza è stata definita.

Per tale detrazione l'Appaltatore non può richiedere né interessi né risarcimento danni.

- L'osservanza delle leggi e regolamenti, di cui all'art. 6 del presente C.S.;
- Tutte le provvidenze per evitare danni delle persone ed alle cose ed in particolare per le difese degli scavi, per gli occorrenti assiti, sparramenti, cavalletti, per tutto quanto occorre per eseguire i lavori con il minor danno possibile alle cose ed ai terzi, come ad esempio: mantenimento dei tombini privati o pubblici, sostegni di condutture o cavi, spurgo dei condotti in costruzione delle terre o da colaticci di immissione di altri canali pubblici o privati, ecc.

Si intendono pure a carico dell'impresa la seguenti spese particolari: - d'appalto, di contratto, di registrazione, di bollo, di cui all'art. 8 del C.G.; - tutte le tasse e gli oneri fiscali inerenti ai lavori ed ai relativi pagamenti, con la sola esclusione dell'I.V.A., che sarà assolta nei modi di legge: - di cantiere per attrezzi e varie indicate dall'art. 5 del C.G. ivi comprese quelle per mettere a disposizione della D.L. un idoneo locale illuminato, riscaldato ed arredato; - per la progettazione

esecutiva di eventuali strutture in C.A., C.A.P. e in acciaio, a firma di un ingegnere iscritto all'Albo, accettato dall'Appaltante, progetto che dovrà, prima di essere depositato al Genio Civile, essere approvato, oltre che dalla D.L. anche dal progettista dell'opera; - la fornitura e posa in opera su pali di almeno un cartello indicatore dell'opera, avente dimensioni non inferiori a mt. 1,80 (lato orizzontale) e mt. 1,40 (lato verticale) opportunamente verniciato e recante a caratteri chiaramente leggibile le diciture che prescriverà la D.L., atte a ben definire l'opera in esecuzione e le persone fisiche e/o giuridiche interessate dalla stessa; - per le opere di collaudo tecnico amministrativo, nonché di collaudo statico opere in C.A., o comunque strutturali (esclusi onorari al collaudatore); - per stipulare polizza assicurativa contro l'incendio, con clausola ricorso vicini, relativa alle attrezzature e impianti di cantiere; - per l'affidamento a persone, provviste della qualifica di guardia particolare giurata, della eventuale custodia dei cantieri (così come disposto dall'art. 22 della Legge 13.9.1982 n. 646).

Tale affidamento dovrà essere dimostrato all'Amministrazione comunale mediante esibizione del contratto di custodia stipulato con organizzazioni di guardia giurata, per tutta la durata dei lavori (sospensioni comprese).

ART. 16- LAVORI FUORI DALL'ORARIO NORMALE

In accordo con l'art. 27, comma 2°, del C.G., la D.L. potrà richiedere all'Impresa, per casi di necessità e di urgenza, di eseguire lavori fuori dall'orario normale.

ART. 17- PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con frequenza trimestrale, previa presentazione di regolare fattura corredata dalle distinte dei lavori effettuati. Seguirà liquidazione delle spettanze al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra.

ART. 18 - PREZZI CONTRATTUALI UNITARI , CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE.

I prezzi contrattuali sono quelli dell'Elenco Prezzi edito dalla Regione Piemonte approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Essi comprendono gli oneri e le spese specificati dall'art. 11 del presente CS. e inoltre:

- Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuno eccettuato, per darli pronti all'impiego piè d'opera, a qualsiasi punto del lavoro.

- Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. Nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro.

- Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra. Nulla è dovuto per macchine ferme.

- Per i lavori a misura ed a corpo: tutto quanto occorre per dare ciascuna categoria di lavoro 0 provvista in opera perfettamente compiuta e collaudabile secondo le prescrizioni del presente CS. € dell'E.P. E' quindi inteso che nei prezzi stessi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire eventuali lavori

per i quali non trovasi assegnato il prezzo in E.P., e l'Appaltante li valuterà concordando nuovi prezzi le cui analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

ART. 19 REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice civile.

ART. 20 MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o fallimento dell'appaltatore, si applicheranno le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dell'art. 8 del R.D. n. 267 del 16.3.1942.

ART. 21 RESCISSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli art. 107-108-109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .

ART. 22 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE.

Secondo quanto prescritto dall'ex. art. 200 del Regolamento D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, compiuti i lavori, il D.L. redigerà, a seguito dei necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione lavori.

Se dalla visita di accertamento di ultimazione lavori risultasse la necessità di rifare migliorare qualche opera, l'Impresa dovrà eseguire nel tempo prescritto i lavori ordinatigli; questo periodo conterà a tutti gli effetti come tempo impiegato.

Solo dopo la constatazione di accettabilità delle opere si redigerà il verbale di ultimazione lavori.

L'Appaltatore resta così esonerato dalla custodia delle opere, già prima del collaudo, ma continua a rispondere della manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezioni sui materiali.

A tutti gli effetti però, le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente solo al momento dell'approvazione del collaudo.

Il conto finale, verrà consegnato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 23 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Come già citato nei precedenti articoli, dalla data di ultimazione lavori fino al collaudo, l'Appaltatore sarà obbligato alla gratuita manutenzione di tutte le opere comprese nel contratto principale e negli eventuali aggiuntivi; per questo dovrà sostituire eventuali materiali impiegati che si fossero manifestati non rispondenti alle prescrizioni, dovrà riparare ogni eventuale guasto o degradazione, anche se dipendente dal normale funzionamento delle opere eseguite.

Inoltre dovrà riparare i ripristini stradali e ogni guasto sulle strade che dipendono, a giudizio della D.L., dai lavori in attesa di collaudo.

ART. 24 COLLAUDO DEI LAVORI O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per lavori di importo sino a 200.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Il certificato dovrà essere redatto con la medesima procedura dei collaudi risultante dalle vigenti leggi, salvo che potrà essere emesso contemporaneamente al conto finale.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione dovrà essere compilato ed inoltrato all'amministrazione appaltante entro 6 mesi dall'ultimazione lavori, in ottemperanza all' ex. art. 200 del 14 D.P.R. 207/2010 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 CONTROVERSIE E COMPETENZA ARBITRALE

La definizione delle controversie che eventualmente sorgeranno tra l'Appaltatore e l'Appaltante saranno trattate secondo le procedure e le norme di cui al C.G., previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le controversie non definite in sede amministrativa, escluse quelle riferentesi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un Collegio di 3 Arbitri nominati: uno dall'amministrazione appaltante, uno dall'appaltatore ed il terzo di comune accordo, oppure in caso di disaccordo, dal Pretore del mandamento cui appartiene il Comune in cui si svolgono i lavori.

Il sorgere di controversie non autorizza affatto l'Appaltatore a ritardare o sospendere i lavori, o comunque rifiutare l'esecuzione degli ordini della D.L., anche se questi sono oggetto della controversia.

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 26 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali d'uso e di consumo dovranno essere delle migliori qualità e rispondere esattamente all'uso nonché alle prescrizioni.

In particolare, i materiali per la costruzione degli impianti elettrici dovranno essere contraddistinti dal marchio di qualità qualora rientrino nelle categorie già considerate dal competente istituto; in ogni caso dovranno rispondere dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Saranno rifiutati e l'Impresa avrà l'obbligo di allontanarli dalla località dei lavori, i materiali che non rispondono alle prescrizioni o a quanto ordinato all'atto pratico dal D.L. l'Impresa dovrà provvedere ai materiali da quelle località e presso quei fornitori che riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti idonei e rispondenti alle prescrizioni, dovrà in ogni caso l'Impresa a semplice richiesta della D.L. documentare la provenienza e la qualità dei materiali ed assoggettarsi alle prove e controlli che la D.L. riterrà di far eseguire agli stessi.

Per qualsiasi provvista o fornitura l'Impresa dovrà sottoporre preventivamente all'approvazione un campione od almeno i dati e illustrare la fornitura per il benessere della D.L., restano a tutto

suo rischio le provviste fatte senza il consenso della stazione appaltante a cui è riservata la definitiva accettazione prima dell'impiego.

La D.L. ha inoltre la facoltà di rifiutare e quindi di non ammettere in contabilità le provviste relative che risultassero diverse od inferiori alle prescrizioni, ovvero alle notizie sugli stessi fornite dall'appaltatore o per deficienze imputabili alla loro qualità di origine.

ART. 27 - ONERI DELL'IMPRESA PER MATERIALI E PROVVISI

I prezzi di elenco dei materiali e provviste in genere come pure quelli che successivamente dovessero determinarsi, si intendono per merce resa a piè d'opera e pronta per l'impiego; i prezzi stessi sono inoltre comprensivi di tutte le spese accessorie, rischi e utili dell'imprenditore.

La misurazione si farà pure solo per i materiali approvati ed effettivamente impiegati, senza tener conto degli scarti e rimanenze anche se residue sul luogo dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa, e così inclusivamente remunerate nel relativo compenso globale, le forniture di qualunque specie inerenti alle opere di mantenimento per le quali è stabilito dall'elenco un compenso a corpo.

ART. 28- VALUTAZIONE DELLE PROVVISI

La misurazione e valutazione dei materiali e provviste di cui, secondo contratto, si dovesse tener esplicito conto nella contabilità, verrà fatta a numero (pali, reattori, armature, giunti, ecc.), a sviluppo lineare (cavi, tubi, ecc.) e a corpo.

L'Impresa avrà l'obbligo di presentarsi per le misure e controlli qualitativi che prima e dopo l'impiego dei materiali la D.L. riterrà prescrivere. In difetto di quanto sopra dovrà assoggettarsi alle conclusioni delle misurazioni d'ufficio.

ART. 29 - ATTREZZI E MATERIALI

L'Impresa è tenuta a provvedere a tutta l'attrezzatura, strumenti e mezzi d'opera in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori col sistema più sollecito e secondo le migliori regole d'arte, ricordandosi ancora che i prezzi unitari della mano d'opera, si intendono comprensivi degli attrezzi di lavoro e mezzi d'opera.

ART. 30 - PREZZI

I prezzi stabiliti si intendono comprensivi delle spese afferenti alla presa in consegna dei lavori, al controllo ed alla sorveglianza degli stessi ed agli eventuali perditempo per superamento di ostacoli di varia natura.

I prezzi si intendono comprensivi altresì delle operazioni da considerare di carattere generale quali i ripristini di muratura, ecc. conseguenti ai lavori che per la loro natura sono da ritenersi necessari per consegnare i lavori stessi ultimati in ogni loro parte. Saranno pure a carico dell'Impresa le prestazioni per segnalamento, sbarramento e protezione, quando le stesse si rendessero necessarie in base alle vigenti norme ed ai normali criteri di sicurezza, per le caratteristiche e l'ubicazione del lavoro.

I lavori la cui esecuzione dovrà, per prescrizione della D.L. avvenire in giornata festiva, saranno in sede di fatturazione, maggiorati della percentuale che si concorderà con la D.L. a seconda

dell'incidenza della mano d'opera sull'importo del lavoro; nessuna maggiorazione sarà invece riconosciuta, per i lavori eseguiti con il rispetto del normale orario lavorativo. I prezzi pattuiti si intendono di norma fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

I prezzi fissati tengono conto di tutte le operazioni afferenti al carico, scarico e trasporto dei materiali necessari, nonché del mezzo di trasporto usato dal personale incaricato dei lavori.

Si precisa inoltre quanto segue:

La D.L. potrà a suo insindacabile giudizio rinunciare, modificare o sospendere temporaneamente o definitivamente alcuni lavori, senza che l'Impresa possa richiedere compensi a titolo di risarcimento danni o mancato utile, in tal caso il Comune provvederà alla liquidazione dei soli lavori eseguiti.

I lavori inerenti alle variazioni apportate saranno eseguiti agli stessi prezzi e condizioni del presente Capitolato. In tutti i documenti ciascuna voce dovrà essere preceduta e contraddistinta dal numero caratteristico progressivo rispondente alla voce in Capitolato.

Ogni fattura dovrà in originale essere assoggettata all'IVA (a carico del Comune) e dovrà portare gli estremi ben chiari dei lavori cui si riferisce, e le copie degli ordinativi a suo tempo consegnati dalla D.L.

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia relativa ai lavori il Foro di Ivrea .

Esse tuttavia si impegnano ad esperire tutte le pratiche per una bonaria ed equa composizione, prima di adire all'Autorità.

ART. 31- SCAVI PER CANALIZZAZIONI

L'Appaltatore deve procedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i sondaggi necessari per rilevare l'eventuale presenza nel sottosuolo di intralci di qualsiasi genere, manufatti, condutture, ecc.

Nel caso di scavi relativi ad attraversamenti di muri, passi pedonali o carrai, o quando gli scavi corrano paralleli ed a breve distanza da muri o fondazioni, l'appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la stabilità delle opere preesistenti.

Durante le operazioni necessarie per la preparazione del piano di posa, lo scavo deve essere mantenuto asciutto e, a lavoro ultimato, presentare un fondo piano, privo di asperità e compresso.

Effettuata la posa dei cavi con relative protezioni la prima parte del reinterro (per uno spessore minimo di 20 cm.) deve essere eseguita con terreno omogeneo e privo di pietre; la successiva parte deve essere di norma effettuata in più strati dello spessore massimo di 30 cm. ciascuno; con il materiale proveniente dalla scavo, fortemente compresso ed eventualmente irrorato in modo da evitare cedimenti.

ART. 32 - MANOMISSIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI CUBETTI IN PORFIDO SU VIE E PIAZZE:

1 - I cubetti oggetto di disfacimento dovranno essere accatastati in aree recintate e custodite e non dovranno in alcun modo intralciare la circolazione stradale; è assolutamente vietato l'accatastamento in aree verdi; anche i materiali ed i macchinari di cantiere dovranno essere custoditi in aree idonee in conformità delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

2 - gli arredi urbani e la cartellonistica stradale, che dovessero essere oggetto di rimozione perchè di intralcio ai lavori stessi, dovranno essere rimossi e consegnati al Magazzino Comunale, a lavori ultimati, dovranno essere ricollocati in opera a propria cura e spese;

3 - il materiale di risulta degli scavi (fatto salvo per gli inerti naturali) dovrà essere portato alla discarica pubblica autorizzata;

4 - il riempimento dovrà essere effettuato con ghiaia naturale di sezione idonea;

5 - la costipazione dovrà essere effettuata con mezzi meccanici e con la massima accuratezza;

6 - dopo il riempimento e la costipazione ed il livellamento dovrà essere steso uno strato di sabbia di almeno 5 cm.;

7 - prima del ripristino si dovrà effettuare un'accurata pulizia dei cubetti e la successiva posa dovrà essere effettuata con personale specializzato; i cubetti dovranno essere disposti secondo il piano di cava ad archi contrastanti e paralleli;

8 - dopo il periodo necessario di assestamento si dovrà spandere emulsione bituminosa con relativo insabbiamento onde garantire la perfetta sigillatura dei giunti, nonchè di evitare che i cubetti si muovano dalla loro sede;

9 - qualora, dal periodo di posa alla sigillatura il ripristino dovesse avallarsi, si dovrà procedere al rifacimento totale dello stesso;

10 - qualora per validi motivi (tecnici od economici) non sia possibile procedere immediatamente al ripristino della pavimentazione, si dovrà procedere con la massima urgenza, dopo il reinterro ed il compattamento accurato con mezzi meccanici, alla stesa di conglomerato bituminoso a caldo tout-venant dello stesso spessore di cm. 10; il conglomerato bituminoso steso provvisoriamente sarà oggetto di disfacimento ed allontanamento presso discarica pubblica autorizzata, quando si procederà al ripristino vero e proprio;

11 - tutti i manufatti insistenti nell'area oggetto dell'intervento (pozzetti, griglie, bordure, scivoli, passi carrai, ecc.) dovranno essere ricollocati alla stessa quota antecedentemente i lavori;

12 - ferme restando tutte le prescrizioni di cui ai punti dall'1 all'11, si stabilisce che il sottofondo dovrà essere realizzato in cls dello spessore di cm. 8 e che la posa dei relativi cubetti dovrà essere effettuata con sabbia e cemento.

ART. 33 - MANOMISSIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

PER MANOMISSIONI TRA IL CIGLIO E LA MEZZERIA STRADALE:

1 - i materiali ed i macchinari di cantiere dovranno essere custoditi in aree idonee in conformità delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione; è assolutamente vietata l'occupazione di aree verdi;

2 - gli arredi urbani e la cartellonistica stradale, che dovessero essere oggetto di rimozione perchè di intralcio ai lavori stessi dovranno essere rimossi e consegnati al Magazzino Comunale, a lavori ultimati, dovranno essere ricollocati in opera a propria cura e spese;

3 - si dovrà effettuare il taglio della pavimentazione esistente con macchina fresatrice per una larghezza pari alla sezione dello scavo, maggiorata di almeno 30 cm. per lato;

4 - lo scavo dovrà essere a sezione trapezoidale;

5 - il trasporto dei materiali di risulta dovrà essere effettuato presso la pubblica discarica autorizzata;

6 - il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale anidro non amiantifero con compattamento a strati successivi;

7 - la costipazione dovrà essere effettuata con mezzi meccanici idonei e con la massima accuratezza;

8 - l'ultimo strato (cm. 30) dovrà essere effettuato con materiale anidro stabilizzato;

9 - la successiva stesa di uno strato di tour-venant, a caldo, dovrà avere uno spessore di cm. 13 e dovrà tassativamente raccordarsi alla pavimentazione esistente in modo da evitare sobbalzi;

10 - la stesa del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, a caldo, dello spessore di cm. 3, previa stesa di emulsione bituminosa, a caldo, dovrà avvenire dopo il periodo di assestamento e dovrà essere effettuata per una larghezza pari alla larghezza dello scavo (maggiorata di cm. 30 per lato, come prescritto al punto 3) avendo cura di rifilare i bordi eventualmente non eseguiti a regola d'arte; a lavori ultimati, la pavimentazione ripristinata dovrà essere livellata alla stessa quota della pavimentazione adiacente;

11 - la stesa del tappeto d'usura dovrà sempre essere effettuata nelle stagioni idonee, con temperature elevate; inverno ed autunno inoltrato sono da ritenersi stagioni sfavorevoli;

12 - tutti i manufatti insistenti nell'area oggetto d'intervento (pozzetti, griglie, bordure, scivoli, passi carrai, ecc.) dovranno essere portati alla quota del nuovo piano stradale;

PER MANOMISSIONI A CAVALLO DELLA MEZZERIA STRADALE:

- ferme restando tutte le prescrizioni di cui ai punti dall'1 al 12, si stabilisce che il punto 10) sia così modificato: "la stesa del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, a caldo, dello spessore di 3 cm, previa stesa di emulsione bituminosa, a caldo, dovrà avvenire dopo il periodo di assestamento e dovrà essere effettuata per una larghezza da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale";

PER MANOMISSIONI SU MARCIAPIEDI:

- ferme restando tutte le prescrizioni di cui ai punti dall'1 al 12, si stabilisce che il punto 10 sia così modificato: "la stesa del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, a caldo,

dello spessore di cm 2, previa stesa di emulsione bituminosa, a caldo, dovrà avvenire dopo il periodo di assestamento e dovrà essere effettuata per tutta la larghezza del marciapiede".

ART. 34- SOSTEGNI

I sostegni dovranno essere del tipo in tutto identico a quello esistente nella zona. Sul sostegno dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni accessorie necessarie (manicotto terminale - bullone di messa a terra - foro asola 40 mm. a cm. 50 dalla base per permettere il passaggio del cavetto di alimentazione della lampada, ecc.).

Dove previsto saranno applicate, sugli stessi, le cassette di derivazione-sezionamento per I.P. tipo di palo, complete di morsetteria di sezione adeguata, di fondelli, tegoli o tubo ovale e accessori.

Qualora i sostegni fossero a ridosso di muri fiancheggiati la careggiata stradale, l'appaltatore dovrà eseguire nel muro scanalature tali di poter incorporare il più possibile il palo. Il muro dovrà poi essere ripristinato in modo da abbracciare il palo. L'infissione dei sostegni nel blocco di fondazione in calcestruzzo dovrà essere non inferiore a cm. 80 per pali di metri 7,8 e 8,80 di altezza totale; cm. 60 per pali di m. 6; cm. 50 per pali di m. 4; il fissaggio al basamento sarà effettuato riempiendo l'intercapedine risultante con sabbia fine, umida, ben stipata e, solo alla superficie, per uno spessore di mm. 10 circa sarà effettuata la sigillatura con malta di cemento, previa rimozione dei cunei di legno impiegati per ottenere la verticalità del sostegno.

Ad evitare la corrosione alla base, si deve realizzare sulla superficie superiore dei blocchi, in corrispondenza dei fori di incastro un cordolo di calcestruzzo alto cm. 20 fuori terra, avente diametro esterno adeguato a quello del palo e la superficie inferiore con opportuna inclinazione.

ART. 35 - BASAMENTI

I basamenti dovranno avere dimensioni commisurate a quelle dei pali. Per una altezza adeguata dovrà pertanto essere prevista nel getto una cassaforma cilindrica avente diametro 8 - 10 cm. più grande del corrispondente diametro di base del palo, per ricavare la cavità idonea per il fissaggio del sostegno.

L'ingresso del cavetto alimentazione della lampada deve avvenire attraverso un tubo (materiale termoplastico serie pesante diametro 40 mm.) che dovrà, da un lato essere introdotto nell'apposito foro del palo e dall'altro sporgere dal blocco.

Per permettere la posa del tubo suddetto, il blocco dovrà presentare una feritoia larga non più di 5 cm., disposta nel piano del braccio e con il fondo inclinato verso l'esterno.

A lavoro ultimato la feritoia verrà riempita con malta di cemento.

La superficie superiore dei blocchi deve trovarsi possibilmente a livello del terreno, le eventuali parti affioranti devono essere accuratamente lisce, a getto ancora fresco, con strato di pastina di cemento, la superficie superiore deve inoltre essere conformata con una pendenza sufficiente ad impedire il ristagno dell'acqua.

19 L'impostazione delle fondazioni per i sostegni può effettuarsi soltanto dopo adeguato controllo del livello del piano di fondazione, delle caratteristiche del terreno, dell'orientamento e dell'esatto tracciamento dello scavo.

I materiali inerti, sabbia e ghiaia, devono essere prive di materie organiche e terrose ed eventualmente lavati con acqua dolce, la sabbia non deve provenire da frantumazioni o da roccia decomposta o gessosa e deve essere ben assorbita in grossezza, costituita da grani resistenti, scricchiolante alla mano, la ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti, tondeggianti, non proveniente da frantumazioni, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose o comunque dannose.

I materiali per il conglomerato, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, devono ad ogni impasto essere misurati con mezzi idonei,

La dosatura per mc. di calcestruzzo sarà la seguente:

- ghiaia mc. 0,8
- sabbia mc. 0,4
- cemento Kg. 200
- ACQUA l. 120-150

L'impasto dei materiali va effettuato secondo le buone regole in quantità corrispondente al fabbisogno immediato ed i residui di impasto che non venissero immediatamente impiegati dovranno essere gettati a rifiuto. Il calcestruzzo, deve essere posto in opera appena confezionato e steso a strati orizzontali dello spessore dell'ordine di 20 cm. simultaneamente su tutta l'estensione del getto e va battuto e costipato.

Il getto deve essere condotto a termine nel più breve tempo possibile e senza soluzione di continuità.

Dove risulta anecessario, i getti delle fondazioni devono essere eseguiti interponendo fra terreno e calcestruzzo adatti casseri in legno od in lamiera di ferro, tali da resistere al peso del calcestruzzo senza deformarsi e da potersi rimuovere a getto ultimato senza danneggiare l'opera.

ART. 36 - APPARECCHI ILLUMINANTI

l'appaltatore dovrà fornire, posare e collegare i corpi illuminanti che dovranno avere caratteristiche identiche a quelli esistenti nella zona.

Le armature, con caratteristiche rispondenti alle norme C.E.I. avranno le specifiche indicate in elenco prezzi e dovranno risultare idonee per esposizione all'esterno in atmosfera contenente cloruri e solfuri in moderata quantità, nonché a umidità variabile e temperatura oscillante fra - 35°C e + 40°C con polvere o abrasivi trasportati dal vento.

Il fissaggio delle apparecchiature sui sostegni metallici a muro o su palina, è realizzato con il sistema a colare e con viti di registrazione per la ripresa dei giochi o tramite viti di pressione.

All'ingresso delle armature deve essere disposto un sistema di bloccaggio meccanico del cavetto di alimentazione.

ART. 37 - AUSILIARI ELETTRICI REATTORI - LAMPADE- CONDENSATORI - FUSIBILI = MORSETTIERE — ECC.

I corpi illuminanti descritti dovranno essere equipaggiati con: 1 - nel vano aperto: - Portalampe rispondenti alle norme C.E.I. 23 - 10a tabella UNDEL 48013 - 69 realizzato in modo che "il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e a lampada smontata, non vi sia la possibilità di contatto con dette parti", come previsto da D.P.R. 27.4.1955, n. 457 art. 305 - attacco E 27.

- Lampada del tipo e della potenza descritta.
- nel vano apribile tramite vite o ganci:
- Morsetteria per la linea di alimentazione e presa di terra di dimensioni idonee per il serraggio dei conduttori.
- Portafusibile o fusibile di protezione proporzionato in base a 1,5 volte la corrente nominale da proteggere (CEI - 32 - 1 fasc. 168 e 32 2/80).
- Reattore - idoneo al tipo di lampada - deve portare in modo indelebile le indicazioni relative a tipo di fabbricazione V - Hz - In - P- cos e schema di collegamento - contrassegno CEI e MIQ.

La rigidità dielettrica deve essere tale per cui applicando una tensione alternata di 2 Kw fra nucleo (scatole) e avvolgimento per 1" non devono avvenire scariche.

Deve essere inoltre isolato ed impregnato in modo da poter funzionare normalmente. alla temperatura massima di 155°C (isolamento classe F norma VDE).

Il reattore deve ammettere alla frequenza nominale una tolleranza più o meno 10% sul valore della tensione nominale, senza provocare variazioni superiori al 25% sul valore di regime della corrente di lampada.

- Condensatore di rifasamento idoneo a portare il fattore di potenza del complesso reattore - lampada al valore di 0,90 - dove previsto, accenditore.

componenti sopra descritti devono essere montati su di un'unica piastra amovibile con facilità.

ART. 38 - CAVI - CONDUTTORI - ACCESSORI

Le linee di alimentazione, dimensionate in relazione al tipo esistente negli impianti, alle potenze in gioco ed alle distanze da coprire avranno una sezione tale da garantire una caduta di tensione massima del 5% del valore nominale della tensione.

Le linee di alimentazione potranno essere di tipo sotterraneo o aereo con cavi in rame isolati in gomma butilica sotto guaina di PVC - grado di isolamento 4 - tipo G.2 0 G50r/4 e dovranno portare il contrassegno IMQ.

La sezione di alimentazione di ogni singola lampada dovrà essere necessaria e sufficiente, in ogni caso non inferiore a mmq. 1,5. I cavi interessati saranno protetti dalle azioni meccaniche esterne con tubi in PVC raccordati e con gettata in cemento a protezione dei tubi.

Gli elementi di dette canalizzazioni devono susseguirsi con andamento per quanto possibile, rettilineo e con pendenze tali da evitare ristagni di acqua.

La sezione dei tubi deve essere costante e la superficie interna priva di rugosità, le giunzioni devono essere sigillate.

La tubazione non deve poggiare direttamente su manufatti, rocce, muri, ecc.; all'intero deve essere inserito un filo di ferro zincato per consentire la successiva posa dei cavi; è necessario anche interrompere con pozzetti di ispezione la continuità della tubazione in tutte le curve e nei luoghi tratti in rettilineo. La scelta del diametro interno dei tubi non dovrà mai, in ogni caso, essere inferiore a 1,4 volte il diametro del cavo.

I cavi dovranno essere posati ad una profondità media di m. 0,80 evitando brusche piegature, ammaccature, raschiature, rigature e tiramenti della guaina ed evitando raggi di curvatura superiori a quanto indicato dalle tabelle di unificazione (in ogni caso il raggio di curvatura del cavo non deve risultare inferiore a 15 volte il suo diametro).

E' vietato incorporare i cavi, anche per brevi tratti direttamente nelle murature; gli attraversamenti di strutture murarie vanno effettuati esclusivamente previa posa di idonea tubazione di protezione.

I parallelismi e gli incroci o attraversamenti con opere preesistenti dovranno essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia.

Le linee aeree saranno realizzate con percorsi orizzontali e verticali seguendo le vie che li rendano il meno visibili possibile ed inaccessibili da balconi, porte e finestre.

Dovranno inoltre essere rispettate le distanze stabilite dalle norme o dalle disposizioni locali da altre linee elettriche e da tubazioni di gas. ecc.

Gli attraversamenti dovranno seguire il percorso più breve.

I cavi saranno fissati su fune d'acciaio portante di opportuna sezione che non dovrà presentare giunzioni. L'elemento portante dovrà risultare continuo (la continuità si ottiene effettuando

21 connessioni con giunti a compressione nei punti morti in corrispondenza degli amarri) e messo a terra.

Il fissaggio dell'elemento portante sarà effettuato con occhielli ovali a muro (fissati con zanca o tassello a seconda che il muro sia rispettivamente in mattoni o in cemento), interponendo una corda e occhiello una dedacia aperta.

La fessatura delle linee dovrà essere effettuata contenendo i tiri a valori sotto i 350 Kg. in condizioni di verifica (a meno che le strutture murarie garantiscano elevata compattezza).

L'amarro dovrà essere eseguito ogni qualvolta la tortuosità del percorso lo richieda e negli attraversamenti; qualora questi superino i 15 m. la fune di acciaio dovrà essere amarrata a due occhielli a muro distanziati tra di loro oltre 50 cm.

l'elemento portante dovrà essere sospeso mediante ganci ad occhiello aperto, fissati a muro come già sopra esposto e distanziati tra loro intorno a m. 3-5; la lunghezza dei ganci sarà tale da

distanziare l'asse dell'elemento portante di circa cm. 5 dal muro, o comunque, negli incroci con pluviali, ed ostacoli vari.

I ganci dovranno essere dotati di redancia rotonda ogni qualvolta l'elemento portante

subirà brusche variazioni nel tracciato in orizzontale e in verticale. I cavi, dopo lo sitendimento, dovranno essere fissati all'elemento portante mediante eliche reggicavo in filo d'acciaio zincato e plastificato, opportunamente dimensionato in base alla sezione e numero dei conduttori e al diametro della corda d'acciaio (il tubetto di raccordo non deve essere compresso).

Dove non risulta possibile l'impiego dell'elica si adatteranno fascette reggicavo, distanziate tra loro non oltre cm. 20.

I cavi non devono venire a contatto con ganci, connettori, spigoli, ecc. pertanto occorre lasciare un collo morto in corrispondenza di questi punti.

Dove non sia possibile il rispetto delle distanze chieste dalle norme da altri conduttori, finestre, balconi, ecc. si proteggeranno le linee con tubo PVC.

ART. 39 - VARIE

L'appaltatore deve procedere al posizionamento dei centri luminosi in modo da ottenere l'inserimento lungo la linea con andamento continuo ed armonico e comunque secondo le istruzioni impartite dalla D.L.

Gli apparecchi illuminanti devono essere fissati di norma in posizione esattamente perpendicolare all'asse longitudinale della strada; inoltre, deve essere curata la messa a fuoco delle lampade.

Si dovrà curare che le derivazioni alle lampade siano distribuite lungo la linea in modo da realizzare un carico equilibrato e l'alimentazione delle stesse sarà derivata tra fase e neutro (sistema di distribuzione trifase con neutro).

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€. 22.500,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	€. 2.500,00
TOTALE	€. 25.000,00
IVA LAVORI 22 %	€. 5.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 30.500,00